

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1459

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

(V. Stampato Camera n. 1868)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 marzo 1995*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993

**INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i> 3
Testo dell'Accordo .....	» 5

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.


1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE  
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  
TRA LE COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

- nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera delle Collettività Territoriali sottoscritta in data 21 maggio 1980, ratificata dalla Francia il 23 dicembre 1983 e dall'Italia il 19 novembre 1984
- nell'intento di contribuire al rafforzamento dei tradizionali rapporti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del processo di integrazione europea,
- consapevoli dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera tra collettività territoriali,

convengono quanto segue:

## ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti favoriscono le iniziative delle collettività territoriali tendenti a sviluppare la cooperazione transfrontaliera.

## ARTICOLO 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettività territoriali:

Per quanto concerne l'Italia: le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia frontiera di 25 chilometri dalla frontiera italo-francese.

Per quanto concerne la Francia: la collettività territoriale della Corsica, le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni ubicati alla frontiera tra i territori delle Parti Contraenti, gli altri Comuni ubicati nei dipartimenti frontaliere, nonché le associazioni che potranno essere istituite dalle collettività precitate.

## ARTICOLO 3

Nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle Parti Contraenti e nei limiti delle competenze loro riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale, le collettività territoriali potranno concludere accordi ed intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti settori:

- lo sviluppo urbano e regionale;
- i trasporti e le comunicazioni;
- l'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- il trattamento dei rifiuti, la costruzione di collettori delle acque usate e di depuratori;
- l'insegnamento e la ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- la formazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale;
- l'igiene e la sanità;
- la cultura e lo sport;
- la mutua assistenza in caso di catastrofe e di sinistro;
- lo sviluppo economico e sociale;
- il miglioramento delle strutture agrarie;
- il turismo.

La predetta elencazione potrà subire modifiche con apposito scambio di note fra le Parti Contraenti.

## ARTICOLO 4

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti Contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse.

Gli accordi e le intese concluse ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti Contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un accordo internazionale.

Gli accordi e le intese fra le collettività territoriali non potranno pregiudicare la facoltà delle Parti Contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.

## ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettività territoriali o dalla applicazione di tali accordi ed intese.

## ARTICOLO 6

Gli accordi conclusi fra le collettività territoriali devono identificare il diritto applicabile a tali accordi. Il

diritto applicabile è quello di una delle due Parti Contraenti. La giurisdizione competente sarà quella dello Stato il cui diritto è applicabile in forza dell'accordo concluso fra le collettività territoriali.

## ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.

## ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che coinciderà con il momento della ricezione dell'ultima notifica.

## ARTICOLO 9


Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Esso potrà essere denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi. La denuncia diverrà effettiva alla scadenza del termine di preavviso.

La denuncia non avrà effetto sugli accordi o intese di cooperazione transfrontaliera fra le collettività territoriali in vigore alla data in cui la denuncia diverrà effettiva.

FATTO a. Roma... , il 26. XI: 1983


In due esemplari originali, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



Beniamino ANDREATTA  
Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FRANCESE



Alain JUPPE  
Ministro degli Affari Esteri

